



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l'articolo 33, comma 5, della Costituzione;

VISTA la legge 23 giugno 1927, n. 1264, recante “*Disciplina delle arti ausiliarie e delle professioni sanitarie*”;

VISTO il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ed in particolare gli articoli 11 e 12;

VISTO il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed in particolare gli articoli 140, 141 e 142;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'articolo 6, lettera q) il quale dispone che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per la ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 425 del 10 dicembre 1997 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998 recante il Regolamento di attuazione della citata legge n. 425/1997;

VISTI i D.P.R. 15 marzo 2010, nn. 87 e 88, Regolamenti recanti norme concernenti il riordino degli istituti tecnici e professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI i decreti interministeriali n. 7428 e n. 7431 del 24 aprile 2012 concernenti la definizione degli ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici e professionali e la definizione degli elenchi nazionali delle opzioni;

VISTO il decreto 23 aprile 1992 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico e di ottico, nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione con proprio provvedimento emanerà disposizioni atte ad integrare le presenti norme;

VISTO il decreto 28 ottobre 1992 del Ministro della Sanità, recante disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi;

VISTI i DD.MM. n. 358 in data 18 settembre 1998, n. 518, n. 519, n. 520 in data 8 novembre 1999, emanati in attuazione del citato D.P.R. n. 323/1998;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento;

VISTA la direttiva ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010 contenente linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 – I° biennio;

VISTA la direttiva ministeriale n. 65 del 28 luglio 2010 recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 – I° biennio”;

VISTA la direttiva ministeriale n. 4 del 16 gennaio 2012 – Documento tecnico linee guida istituti tecnici – II° biennio e V° anno a norma dell'articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

VISTA la direttiva ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2012 – Documento tecnico linee guida istituti professionali – II° biennio e V° anno, a norma dell'articolo 8, comma 6, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

VISTE le direttive ministeriali nn. 69 e 70 del 1 agosto 2012 recanti linee guida per i percorsi degli istituti tecnici e professionali relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b), e dall'articolo 8, comma 2, lettera d) e comma 4, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

VISTA la propria ordinanza 11 luglio 2000, n.180, con la quale sono stati regolamentati gli esami di abilitazione in argomento;

RILEVATA l'opportunità che gli esami di abilitazione non si svolgano nel periodo terminale delle lezioni né a breve periodo di tempo dall'inizio dei nuovi esami di Stato di cui alla citata legge n. 425/1997;

CONSIDERATO, altresì, che gli esami di cui al presente provvedimento, abilitanti all'esercizio delle professioni di ottico e di odontotecnico, hanno la finalità di verificare, oltre al livello di formazione generale acquisito, il grado di professionalità specifica acquisita dai candidati;

ORDINA

Articolo 1 Periodo di svolgimento

1. L'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di Ottico e Odontotecnico si svolge, successivamente alla effettuazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado, presso gli Istituti Professionali del Settore "Servizi", Indirizzo "Servizi socio-sanitari", Articolazioni "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico" e "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico".

2. La data d'inizio dell'esame è resa nota annualmente dalle istituzioni scolastiche interessate, che dovranno, comunque, effettuarli entro il 15 ottobre. Nell'individuare le date d'esame, le istituzioni scolastiche dovranno tenere conto del calendario delle prove di ammissione ai corsi universitari per consentire agli studenti l'eventuale partecipazione.

Articolo 2 Candidati

1. Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano conseguito:

a) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado degli indirizzi di "Ottico" e di "Odontotecnico" del precedente ordinamento, o del Settore "Servizi" – Indirizzo "Servizi socio-sanitari" – Articolazioni "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico" e "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico" di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

b) il diploma di qualifica, rispettivamente, di "operatore meccanico ottico" o di "operatore meccanico odontotecnico" entro l'anno scolastico 2013/2014;

c) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado;

d) il titolo di Laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30) con contenuti, pari ad almeno 30 CFU, relativi ad attività ed insegnamenti obbligatori dell'area di indirizzo "Servizi socio-sanitari" – Articolazione "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico" di cui all'Allegato B del d.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87, costituenti materie d'esame di cui al successivo articolo 5, comma 2, lettera a), eccettuata la lingua straniera.

2. I candidati di cui al precedente comma, lettere b) e c) devono documentare, altresì, di aver svolto attività lavorativa o di aver frequentato un corso di formazione professionale, autorizzato dalla Regione, di intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto 28 ottobre 1992 del Ministro della Sanità, avente ad oggetto le attività e gli insegnamenti obbligatori del corso di studio di cui alla lettera a) del precedente comma.

L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica acquisita nei percorsi che rilasciano il titolo di cui al precedente comma, lettera a). Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Articolo 3 Prove di accesso

1. Al fine dell'ammissione all'esame di abilitazione, i candidati di cui al precedente articolo 2, lettere b) e c), sono sottoposti all'effettuazione di prove di accesso mirate all'accertamento delle conoscenze nelle discipline afferenti agli insegnamenti obbligatori nell'area di indirizzo, presenti nelle rispettive articolazioni, impartite nel quarto e quinto anno del corso di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. La prova di accesso è superata se il candidato consegue non meno di sei decimi in ciascuna materia.

3. Lo svolgimento di dette prove è definito dagli istituti prima dell'inizio degli esami di abilitazione di cui all'articolo 5.

4. La Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 7 è incaricata di effettuare le prove d'accesso.

Articolo 4 I crediti

1. La Commissione, il giorno antecedente quello della prima prova di cui al successivo articolo 5, procede all'esame dei titoli al fine del riconoscimento del credito ai candidati di cui all'articolo 2.

2. I crediti concorrono alla valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100.

3. Costituisce credito il voto conseguito dai candidati di cui all'articolo 2, rispettivamente, nell'esame di Stato (art. 2, lett. a) e nelle prove di accesso di cui all'articolo precedente (art. 2, lett. b e c), rapportato a trenta e arrotondato all'unità intera superiore per decimali da 5 a 9, ed inferiore per decimali da 1 a 4.

4. Per quanto concerne i candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), i crediti vengono assegnati sulla base della votazione media conseguita negli esami riferiti alle attività e agli insegnamenti obbligatori dell'area di indirizzo "Servizi

socio-sanitari” – Articolazione “*Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico*” di cui all’Allegato B del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, relativi alle prove di cui al successivo articolo 5, comma 2, lettera a), eccettuata la lingua straniera.

Articolo 5 Prove d'esame

1. L'esame di abilitazione consta di una prova scritta e di una prova pratica, preparate dalla Commissione, e di un colloquio.
2. La prova scritta ha per oggetto tematiche inerenti la professione di Ottico o Odontotecnico e dà diritto ad un massimo di quindici punti. Tale prova verte sulle seguenti discipline afferenti agli insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo:
 - a) per il corso di Ottico: Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene); Ottica, Ottica applicata; Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; Lingua straniera;
 - b) per il corso di Odontotecnico: Scienza dei materiali dentali e laboratorio; Gnatologia; Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; Lingua straniera.
3. La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati in relazione, rispettivamente, alla professione di Ottico e di Odontotecnico e dà diritto ad un massimo di quaranta punti.
4. Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di quindici punti.

Articolo 6 Valutazione

1. Al termine dell'esame di abilitazione è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione alle prove d'esame di cui al precedente articolo 5 e dei punti relativi ai crediti di cui all’articolo 4 della presente ordinanza
2. L'esame di abilitazione è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.

Articolo 7 Commissione

1. Per lo svolgimento delle prove di cui ai precedenti articoli 3 e 5, viene costituita una Commissione esaminatrice, con provvedimento del Dirigente Scolastico della sede di esame di cui all’articolo 1, cui vengono assegnati, di regola, non meno di dieci e non più di sessanta candidati.
2. Qualora i candidati iscritti all’esame risultino in numero inferiore ai limiti indicati, si procede alla nomina congiunta di una sola Commissione in un’unica sede, a seguito di accordo tra il Dirigente Scolastico interessato e uno o più Dirigenti Scolastici di altri Istituti Professionali di cui all’articolo 1, comma 1, della presente ordinanza.
3. Qualora i candidati iscritti risultino in numero superiore ai limiti indicati, il Dirigente Scolastico potrà procedere alla nomina di più Commissioni esaminatrici operanti nella medesima sede di esame.
4. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico sede d'esame o da un suo delegato. In caso di accorpamento, di cui al precedente comma, la Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto prescelto come sede di esame o da un suo delegato.
5. La Commissione d'esame è formata da quattro docenti, da un rappresentante del Ministero della Salute, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante delle Associazioni di categoria. Il Presidente della Commissione può nominare un esperto, a titolo gratuito, in materie tecnico – professionali.
6. I docenti devono appartenere alle seguenti classi di concorso di cui al d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19:
 - per l’esame di Ottico: **A-46** (ex 19/A), **A-15** (ex 2/A o 40/A), **A-20** (ex 38/A), **A-24** (ex 46/A);
 - per l’esame di Odontotecnico: **A-46** (ex 19/A), **A-15** (ex 40/A), **A-34** (ex 13/A), **A-24** (ex 46/A).
7. I candidati sono assegnati, da parte del Dirigente Scolastico, ad una delle Commissioni operanti nell’Istituto.

Articolo 8 Certificazione

Al superamento dell'esame si consegue il titolo di Abilitazione all'esercizio della professione di Ottico e di Odontotecnico.

AOOUGAB n. 457 del 15.06.2016

IL MINISTRO
Stefania Giannini